



# Comune di Isili



Provincia del Sud Sardegna

09056 Piazza San Giuseppe n.6

Tel.0782/802013 Fax.0782/804469

Mail [affarigenerali@comune.isili.ca.it](mailto:affarigenerali@comune.isili.ca.it) Pec [protocollo.isili@pec.it](mailto:protocollo.isili@pec.it)

## AVVISO PUBBLICO

### Manifestazione di interesse e formulazione dell'offerta

**Diretta alla concessione del suolo pubblico per l'installazione e la gestione di un impianto di distribuzione automatica di acqua potabile alla spina naturale e gasata denominata "Casetta dell'acqua" in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.7 del 31.01.2020**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Municipale n. 7 del 31.01.2020 recante in oggetto "Progetto Casetta dell'acqua – Atto di indirizzo" con la quale veniva stabilito di dare avvio in via sperimentale all'iniziativa suddetta relativa all'installazione e alla gestione di 1 distributore automatico di acqua alla spina liscia e gassata;
- la determinazione n. 5 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato il presente avviso e la relativa modulistica.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Isili, al fine di implementare i servizi ai propri cittadini, e nel contempo ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in pet dell'acqua, intende far installare sull'area verde della Piazza Italia, precisamente identificata nell'atto di Giunta nr. 7/2020, un impianto automatico di distribuzione dell'acqua potabile naturale e gassata, microfiltrata e refrigerata denominata "Casetta dell'acqua";

#### RENDE NOTO

Che il Comune di Isili, con sede in Piazza San Giuseppe n. 6 09056 Isili (SU), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 31.01.2020, intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per la ricezione di manifestazioni di interesse e contestuale offerta finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui concedere il suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di acqua potabile alla spina, naturale e gassata, nell'area verde della Piazza Italia individuata nell'Allegato C) Planimetria.

#### ART 1. OGGETTO DELL'AVVISO

Selezione dell'operatore economico a cui concedere il suolo pubblico di circa mq. 3,00 nell'area definita nell'Allegato C), per l'installazione e la gestione di un distributore automatico di acqua alla spina naturale e gassata, destinata alla vendita diretta al consumatore finale, alle condizioni previste dal presente avviso.

Il Comune di Isili, si riserva la facoltà di concedere, allo stesso operatore economico su richiesta dello stesso o dell'amministrazione ed agli stessi patti e condizioni del presente avviso, la possibilità di installare ulteriori "Casette dell'acqua" in un' area del suolo pubblico ubicata nel territorio del Comune che verrà

individuata successivamente.

## **ART 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Isili intende concedere n.1 “area di suolo pubblico” per l’installazione e la gestione di una struttura amovibile denominata “Casetta dell’acqua” destinata all’erogazione e alla vendita, direttamente al consumatore finale, di acqua naturale depurata, microfiltrata, refrigerata e gassata, prelevata dall’acquedotto pubblico.

Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree un distributore automatico di acqua alla spina avente le seguenti caratteristiche minime:

- struttura prefabbricata che permetta l’erogazione di acqua alla spina naturale e gassata;
- sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera fornita gratuitamente dalla ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote;
- gli impianti dovranno essere debitamente certificati e dotati di un sistema di sanitizzazione programmata attraverso l’utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico.

Gli oneri relativi all’installazione del distributore e il costo dell’energia elettrica e dell’acqua saranno integralmente a carico del concessionario. Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi all’allaccio delle utenze, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, la cura della manutenzione e il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell’area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione. Il concessionario, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità degli enti gestori delle forniture, quali Abbanoa per l’erogazione dell’acqua e il fornitore dell’energia elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l’erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze devono essere intestate direttamente al concessionario.

## **ART 3. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà una durata sperimentale pari a anni 5 (cinque) consecutivi a partire dalla messa in esercizio dell’impianto.

La concessione potrà avere una durata inferiore in caso di mancato utilizzo o in caso di recessione anticipata da parte del Concessionario dovuta all’antieconomicità dell’installazione. Sarà a carico del Concessionario dimostrare la suddetta antieconomicità e facoltà dell’Amministrazione Comunale il relativo accertamento.

Il diritto sull’area su cui dovrà essere installato l’impianto verrà attribuito dall’Amministrazione Comunale al Concessionario per un periodo di 5 anni consecutivi e comunque sempre in relazione all’attualità della concessione.

Il diritto sull’area è limitato all’installazione e alla gestione dell’impianto di distribuzione dell’acqua secondo le clausole indicate nello schema di convenzione e secondo le condizioni definite nell’art. 5.

Il Concessionario in ogni caso si impegna alla rimozione della struttura di nuova realizzazione e al ripristino dello stato dell’area concessa a proprie spese e senza alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dell’Amministrazione Comunale.

## **ART 4. LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA**

L’area su cui installare l’impianto è stata individuata dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 7 del 31.01.2020 nell’area verde di Piazza Italia nel centro abitato di Isili come meglio indicata nella planimetria allegata alla presente Allegato C).

## **ART 5. CONDIZIONI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

L’impianto relativo al macchinario dovrà essere completo delle garanzie e certificazioni vigenti in materia.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a:

- Fornitura e installazione dell’impianto di trattamento, completo di sistema di erogazione di acqua naturale e gassata;
- Gestione del servizio CO2 alimentare e relative spese connesse con obbligo di provvedere tempestivamente a rifornire i distributori delle bombole di CO2 per l’addizionamento dell’acqua entro le 24H dalle chiamate;
- Essere in possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistico edilizie e di quelle relative all’allaccio dell’utenza idrica, elettrica (che dovranno essere intestate allo stesso) e comunque ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalla legge in relazione al servizio da erogare;

- Acquisire le necessarie autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalle competenti autorità e rispettare le disposizioni previste dalla normativa HACCP dettata dal regolamento CE n. 852/2004;
- Mantenere efficiente, in perfetto stato di funzionamento e in conformità alle vigenti normative, il punto di erogazione dell'acqua provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e garantendo adeguate condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto. Rientrano negli adempimenti previsti per la manutenzione:
  - a) le operazioni di pulizia delle vasche di scarico;
  - b) decalcarizzazione frontale;
  - c) sanitizzazione dell'impianto;
  - d) sostituzione di tutti i filtri e delle lampade UV;
  - e) taratura degli impianti;
  - f) monitoraggio degli impianti CO<sub>2</sub>;
  - g) verifica degli impianti elettrici e revisione di tutto l'impianto;
  - h) pulizia area di concessione da eventuali rifiuti scaturenti dall'uso da parte di utenti e tecnici della "Casetta dell'Acqua";
- Fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento indicati in sede di offerta;
- Esporre sulla struttura dell'impianto un' adeguata informativa circa le modalità e i tempi della conservabilità dell'acqua erogata;
- Sono a carico del concessionario i costi della gestione della "Casetta dell'acqua" e specificatamente:
  - I. spese per l'installazione del distributore;
  - II. spese allaccio idrico e costo di prelievo dell'acqua dall'acquedotto pubblico;
  - III. spese per allaccio elettrico e costo dell'energia elettrica consumata;
  - IV. spese per pulizia e manutenzione dell'impianto;
  - V. spese per la manutenzione di filtri e lampade UV;
  - VI. spese per la gestione del servizio di CO<sub>2</sub> alimentare.
- Il prezzo dell'acqua al pubblico non può superare i 0,05 cent/litro per i primi due anni della concessione. A partire dal terzo anno, salvo quanto proposto in sede di offerta economica, sarà possibile effettuare degli adeguamenti semestrali sul prezzo iniziale applicando le variazioni percentuali proposte. Sarà cura del Concessionario promuovere apposita istanza di adeguamento del prezzo non oltre 30 giorni dall'inizio del singolo semestre successivo ai primi due anni di concessione. L'adeguamento è comunque soggetto ad approvazione, nel rispetto delle condizioni proposte in sede di gara, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;
- Non potrà essere interrotta l'erogazione del servizio se non per cause di forza maggiore non imputabili al concessionario ( sospensione della fornitura dell'acqua da parte dell'ente gestore o interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica);
- Nel caso in cui la struttura dovesse generare scarichi di qualsiasi genere, sarà ad obbligo, cura e spesa del concessionario provvedere alle necessarie autorizzazioni ed al relativo allaccio alla rete fognaria, sempreché gli scarichi siano con essa compatibili;
- Il concessionario dovrà provvedere periodicamente, sulla base dei protocolli del produttore delle apparecchiature, all'accurata pulizia e disinfezione delle componenti delle attrezzature con obbligo di darne contestuale comunicazione per via telematica al Comune contenente il dettaglio degli interventi eseguiti;
- Il concessionario si assumerà direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dallo svolgimento dell'attività, mediante sottoscrizione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a fronte di tutti gli oneri a suo carico stabiliti nel presente avviso. Il contratto assicurativo dovrà prevedere RCT 2.000.000 € – responsabilità civile verso prestatori di lavoro 2.000.000 € e le seguenti estensioni di garanzia:
  1. danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o da lui detenute, con un massimale non inferiore a 1.000.000 €;
  2. inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti/collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
  3. responsabilità civile conduzione e uso degli impianti di erogazione acqua microfiltrata;
  4. danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
  5. individuazione del Comune quale terzo assicurato;
  6. danni cagionati a persone/cose conseguenti all'erogazione dell'acqua alterata per un massimale non inferiore a 1.000.000 € per sinistro;
  7. polizza assicurativa a copertura dei danni accidentali cagionati a terzi (morte, lesioni

personali, danneggiamenti a cose) da difetto dell'impianto installato.

La polizza dovrà avere un massimale minimo non inferiore a 1.500.000 €. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

- Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione comunale.
- Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle strutture e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e senza oneri di qualsiasi natura a carico del Comune, allo scadere della concessione o del suo rinnovo, nel caso in cui né il concessionario né l'Amministrazione abbiano la volontà di mantenere in esercizio l'impianto. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario nei termini prescritti dalle obbligazioni di cui ai precedenti commi, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie con rivalsa nei suoi confronti dell'ammontare della spesa, ordinata dall'Amministrazione comunale e come risultante dalla relativa rendicontazione della spesa sostenuta.
- Garantire all'Amministrazione comunale la gestione gratuita di uno spazio bacheca, presso il punto di erogazione, per affissioni istituzionali e per ogni qualsiasi pubblicità;
- Disponibilità ad installare, alle stesse condizioni del presente avviso, qualora l'iniziativa abbia successo, altri punti di distribuzione in area pubblica da individuare successivamente;
- È fatto esplicito divieto al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, le strutture oggetto della presente concessione.

## **ART 6. IMPEGNI E ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione l'area pubblica, su cui installare il distributore dell'acqua, esonerando il concessionario dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.  
L'area messa a disposizione, meglio definita nell'Allegato C), dovrà avere le seguenti caratteristiche:
  - buona visibilità;
  - essere servita da parcheggio pubblico;
  - avere una buona illuminazione notturna;
  - garantire un facile accesso ai soggetti disabili;
  - essere ammissibile in conformità al "Codice della Strada";
- b) riconoscere al concessionario la validità della concessione per anni 5 (cinque) consecutivi, con la possibilità di recedere anticipatamente da parte del soggetto erogatore qualora l'iniziativa diventi gravemente antieconomica;
- c) riconoscere totalmente al concessionario i proventi derivanti dalla vendita dell'acqua per remunerare il proprio investimento;
- d) autorizzare l'installazione di sistemi di videosorveglianza, qualora fosse necessario;
- e) autorizzare il gestore alla pubblicizzazione delle strutture in uso;
- f) ai sensi dell'art. 1567 del c.c., per tutta la durata della concessione, a non installare direttamente, né a consentire a terzi l'installazione, nel proprio territorio di competenza, di altri uguali o diversi erogatori automatici di acqua naturale e/o gasata, refrigerata, che non siano di proprietà del concessionario.

## **ART 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8 del presente Disciplinare, costituiti da:

- A. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- B. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al*

*contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico)*, dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

- C. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all' art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all'art. 62, del D.P.R. 207/2010;
- D. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3.comma 4-ter legge 9.4.2009 n.33.

È escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto, l'operatore economico per il quale sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione indicate e meglio precisate all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) se la stazione appaltante può dimostrare la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza ai sensi art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- c) l'esistenza di una delle forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara oppure l'accertamento che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato indicato da uno dei consorzi che intendano riunirsi o consorziarsi;
- e) le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge n. 383/2001.

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono interamente autocertificati con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel bando di gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa. Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative (art.8 l.n. 381/91), l'istanza deve essere presentata dal rappresentante legale che deve dichiarare per quali consorziati concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi forma.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi occasionali, non costituiti formalmente, l'istanza deve essere presentata da ciascun partecipante e deve essere dichiarato l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, (mediante scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio e sue eventuali modificazioni), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:

- La formazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione, ma entro il termine di 10 giorni della stessa. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato;
- In caso di A.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento;
- In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore facente parte del raggruppamento, i requisiti tecnici ed economici richiesti devono essere attribuiti almeno per il 60% alla capogruppo e per la restante percentuale del 40% cumulativamente dalla o dalle mandanti.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese confermeranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, **l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici.**

Le imprese o loro consorzi che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 Agosto 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" devono astenersi tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste.

### ***Requisiti di ordine generale***

I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, resa da parte di tutti gli operatori, delle cause di esclusione ivi previste.

Devono, inoltre, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) e con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che ne fanno parte.

Nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

Per le società cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'Albo Regionale delle cooperative sociali nelle sezioni previste dalla normativa.

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione, l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà, se del caso:

- Ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori;
- La cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato sarà rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituirà prova sufficiente dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modulo Allegato A) predisposto dall'ente concedente con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente avviso.

L'attestazione del possesso dei requisiti dovrà altresì indicare i seguenti indirizzi:

- Sede competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
- Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. 68/99;
- Agenzia delle Entrate;

Che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti.

Per le imprese straniere : documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del Paese di appartenenza.

Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali;

Tassativo rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 con conclusione del periodo di emersione.

Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti pubblici, l'Impresa non deve essere mai stata in passato, soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da inadeguatezza del proprio operato o da inadempienze contrattuali.

## **ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

La manifestazione di interesse, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, dovrà pervenire a cura, rischio e spese dei concorrenti a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o consegna a mano presso l'Ufficio protocollo sito in Piazza San Giuseppe n. 6 – 09056 Isili (SU) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10.03.2020 oppure via PEC all'indirizzo: [protocollo.isili@pec.it](mailto:protocollo.isili@pec.it). Nel caso in cui si utilizzasse il metodo di trasmissione via PEC, farà testo l'orario di ricezione della mail nella casella di posta elettronica

certificata dell'Ente.

All'esterno della busta o nell'oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicato oltre al mittente la dicitura: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CONTESTUALE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO "CASSETTA DELL'ACQUA".

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla procedura.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.

Inoltre sul plico dovrà essere indicato, pena la mancata presa in considerazione, oltre all'indirizzo del Comune anche il mittente(o impresa offerente).

Il plico deve contenere al suo interno 4 allegati, in seguito riportati, debitamente compilati e sottoscritti e il documento d'identità del legale rappresentante:

- Allegato A) Istanza e Dichiarazione sostitutiva;
- Allegato B) Modello di offerta;
- Allegato C) Planimetria;
- Allegato D) Dichiarazione antimafia

#### ***Allegato A) Istanza e Dichiarazione sostitutiva***

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva Allegato A) dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l'offerta sia formulata da R.T.I., la dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, dev'essere resa da tutte le ditte costituenti il raggruppamento; si specifica che a detta dichiarazione dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e altra documentazione attestante i vari requisiti previsti dal presente avviso.

Per i raggruppamenti di aziende è necessaria la promessa di costituzione A.T.I., con l'indicazione dell'azienda mandataria e aziende mandanti, le relative quote di partecipazione, compiti e competenze.

Nell'Allegato A) devono essere contenute obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- impegno della rimozione delle strutture e del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e senza nessun onere di qualsiasi natura a carico del Comune allo scadere della concessione o del suo rinnovo, redatta in carta semplice e firmata in calce dal legale rappresentante o titolare della ditta/azienda/società nel caso in cui ne il concessionario ne l'Amministrazione abbiano la volontà di mantenere in esercizio gli impianti;
- impegno alla stipula di apposita polizza assicurativa di cui all'art. 5 del presente avviso, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante attestante di conoscere e accettare il contenuto del patto di integrità approvato con deliberazione di G.M. n. 52 del 29.09.2015 . In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppati operatori economici;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 a firma del legale rappresentante attestante di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- di essere a conoscenza del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio 2014 fra il Ministero degli interni e l'ANAC e pertanto di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo , manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organismi sociali o dei dirigenti dell'impresa. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo

la dichiarazione sostitutiva d atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici;

Oltre alle dichiarazioni sopra elencate, dovranno essere allegate anche le certificazioni attestanti la conformità dell'impianto alle prescrizioni di legge, indicando anche le proprie autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Sanità per il trattamento delle acque potabili.

La mancanza, anche solo di parte dei documenti elencati o di alcune delle dichiarazioni richieste costituirà motivo di esclusione della ditta dalla procedura di selezione.

Una volta conclusa la procedura di selezione, il Patto d'integrità sarà allegato alla convenzione stipulata con il concessionario.

### ***Allegato B) Modello di offerta***

Il Modello di offerta Allegato B) dovrà essere compilato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l'offerta sia formulata da R.T.I., la dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, dev'essere resa da tutte le ditte costituenti il raggruppamento; si specifica che a detta dichiarazione dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e altra documentazione attestante i vari requisiti previsti dal presente avviso.

Il modello di offerta è strutturato in due sezioni una relativa all'offerta tecnica, a cui verrà attribuito il punteggio massimo di 80 punti e una relativa all'offerta economica a cui verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti per un punteggio massimo complessivo attribuibile pari a 100 punti.

L'offerta tecnica è suddivisa in 4 criteri di valutazione:

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
B1 - Caratteristiche costruttive architettoniche, tecniche ed ambientali della struttura	30
B2 – Sistemi di gestione del pagamento	20
B3 – Tempi di attivazione e messa in funzione della Casetta dell'acqua	10
B4 – Tempistica per l'assistenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino	20

#### **➤ Documentazione da allegare per la valutazione tecnica:**

Il punteggio relativo al criterio B1 sarà attribuito valutando la gradevolezza del manufatto, l'inserimento ambientale, la qualità tecnica e delle finiture, pertanto i concorrenti dovranno presentare la documentazione comprendente la foto della struttura, pianta, sezioni e prospetti del manufatto insieme a una relazione costruttiva con l'indicazione delle specifiche strutturali e architettoniche, le tipologie di finitura e il dettaglio dei materiali utilizzati.

Il punteggio relativo al criterio B2 sarà attribuito valutando le soluzioni di pagamento per l'erogazione dell'acqua che verranno proposte, in relazione alla loro diversificazione, alla loro praticità e alle caratteristiche che meglio si adattano al tessuto sociale; pertanto per l'eventuale valutazione e attribuzione del punteggio i concorrenti dovranno presentare una relazione in cui descrivono le modalità di pagamento cui è possibile utilizzare per usufruire del servizio specificando per ciascuna le relative modalità.

Per i criteri di valutazione B1 e B2 i punteggi saranno determinati attraverso il seguente metodo:

- ❖ per ogni criterio sarà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un coefficiente il cui valore sarà compreso tra 0 e 1 con il seguente significato:

❖ 0,0 *Inadeguata* – la soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto



- ❖ 0,1 Molto scarsa – la soluzione proposta non si presenta attinente a quanto richiesto
- ❖ 0,2 Scarsa – la soluzione proposta si presenta molto poco attinente a quanto richiesto
- ❖ 0,3 Insufficiente – la soluzione proposta si presenta poco attinente a quanto richiesto
- ❖ 0,4 Mediocre – la soluzione risponde in maniera poco soddisfacente a quanto richiesto
- ❖ 0,5 Quasi sufficiente – la soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto
- ❖ 0,6 Sufficiente – la soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto
- ❖ 0,7 Discreta – la soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
- ❖ 0,8 Buona – la soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto
- ❖ 0,9 Più che buona – la soluzione risponde quasi pienamente a quanto richiesto
- ❖ 1,0 Ottima – la soluzione risponde pienamente a quanto richiesto

- ❖ il coefficiente attribuito da ciascun commissario al criterio verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile allo stesso criterio dando origine ad un punteggio; il punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.

Es. criterio B1

punteggio massimo attribuibile = 30

commissario 1 coefficiente attribuito 0,6 punteggio  $0,6 \times 30 = 18$

commissario 2 coefficiente attribuito 0,7 punteggio  $0,7 \times 30 = 21$

commissario 3 coefficiente attribuito 0,8 punteggio  $0,8 \times 30 = 24$

punteggio attribuito per il criterio B1 =  $(18+21+24)/3 = 21$

- ❖ per ciascun criterio (B1 e B2) si attribuisce un punteggio come specificato nell'esempio precedente.

Il punteggio relativo al criterio B3 sarà attribuito assegnando il punteggio massimo al concorrente che dichiara e dimostra di poter attivare e mettere in funzione la Casetta dell'acqua nel minor tempo. Nel modello di offerta pertanto ciascun concorrente dovrà indicare il termine temporale in cui è in grado di mettere in funzione e attivare l'impianto in maniera efficiente. Il termine temporale è espresso in numero di giorni.

Ai tempi dichiarati da ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito proporzionalmente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$P = (tm \times 10) / ty$$

P = punteggio da attribuire all'offerta in esame

tm = tempo minimo offerto

ty = tempo offerto dal concorrente in esame

Si rammenta che il termine temporale espresso nell'offerta decorrerà dalla data di trasmissione della determina di concessione.

Il punteggio relativo al criterio B4 sarà attribuito assegnando il punteggio massimo al concorrente che dichiara e dimostra di poter intervenire in loco per risolvere qualsiasi problema riguardante il funzionamento dell'impianto in minor tempo. Il tempo dovrà essere espresso in termini di ore nel modello di offerta. Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito proporzionalmente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$P = (tm \times 20) / ty$$

P = punteggio da attribuire all'offerta in esame

tm = tempo minimo offerto

ty = tempo offerto dal concorrente in esame

L'offerta economica è divisa in due criteri di valutazione:

CRITERIO	PUNTEGGIO
B5 – Costo al litro delle acque erogate	8
B6 – Durata maggiore dell'invariabilità del prezzo	12

Il punteggio relativo al criterio B5 sarà attribuito assegnando al minimo prezzo offerto il valore di 8 punti; ai prezzi offerti dalle altre ditte sarà assegnato un punteggio a scalare attribuito proporzionalmente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$P = (tm \times 8) / ty$$

P = punteggio da attribuire all'offerta in esame

tm = prezzo minimo offerto

ty = prezzo offerto dal concorrente in esame

Il prezzo a base d'asta è fissato in 5 centesimi di euro (0,05 €).

Si rammenta che non sarà ammesso un prezzo superiore a 5 centesimi di euro per litro di acqua depurata, microfiltrata naturale e gassata pena **esclusione dalla gara**.

Il prezzo offerto dev'essere espresso in termini numerici dai concorrenti nella casella indicata nell'Allegato B).

Il punteggio relativo al criterio B6 sarà attribuito assegnando per ogni semestre successivo ai primi due anni della concessione, durante i quali il prezzo di erogazione dell'acqua deve rimanere invariato, il punteggio di 2 ai concorrenti che si impegnano a mantenere invariato il prezzo di erogazione.

Pertanto i concorrenti dovranno indicare nella casella contenuta nell'Allegato B) il numero dei semestri, successivi e conseguenti ai primi due anni, durante i quali il prezzo di vendita dell'acqua rimarrà invariato.

Esempio:

- ❖ numero dei semestri di invariabilità del prezzo = 3 ( il prezzo dell'acqua rimarrà invariato per 18 mesi oltre i primi 2 anni);
- ❖ 3 x 2 (punti a semestre) = 6 punti assegnati al concorrente.

La presentazione dell'offerta nel suo complesso costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente avviso e dei suoi allegati, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione.

Con la semplice partecipazione alla procedura, l'impresa offerente ammette, assumendosene la relativa responsabilità:

- a) di avere preso piena conoscenza del presente avviso;
- b) di aver accertato la possibilità di installare e gestire nuovi impianti in aree da concedere;
- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e tutti gli elementi che possono influire sulla realizzazione e gestione degli impianti da realizzarsi e esistenti;
- d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge;
- e) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza.

### ***Allegato C) Planimetria***

L'allegato di cui trattasi contiene la rappresentazione grafica dell'area in cui dovrà essere installata la "Casetta dell'Acqua" senza alcuna possibilità di cambiamento della stessa.

## **ART. 9 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a ciascun concorrente un punteggio pari alla somma dei valori assegnati ai vari criteri di valutazione.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti prevarrà l'offerta con il massimo ribasso, in caso di ulteriore parità si procederà con pubblico sorteggio.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile del Servizio successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

**ELEMENTO A: OFFERTA TECNICA → punteggio massimo attribuibile totale punti 80**

**criterio B1 punti 30**

**criterio B2 punti 20**

**criterio B3 punti 10**

**criterio B4 punti 20**

**ELEMENTO B: OFFERTA ECONOMICA → punteggio massimo attribuibile totale punti 20**

**criterio B5 punti 8**

**criterio B6 punti 12**

Il concessionario sarà il concorrente che avrà raggiunto il punteggio totale maggiore dall'applicazione della seguente formula:

**punteggio totale concorrente i-esimo = B1+B2+B3+B4+B5+B6**

**ART. 10 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

La selezione del concessionario avverrà a cura dei sottoscritti Responsabili di Servizio, previa valutazione delle offerte da parte di una commissione appositamente nominata, solo qualora il numero di offerte sia superiore ad una. Si procederà alla concessione anche in presenza di una sola offerta valida.

La seduta pubblica del seggio di gara per l'ammissione delle istanze di partecipazione e la verifica della documentazione inserita nell'Allegato A) Istanza si terrà il giorno 11 marzo 2020 alle ore 10.00 presso gli uffici del Comune di Isili, Piazza San Giuseppe 6, 09056, Isili (SU).

Completata la fase relativa alla verifica della documentazione presentata per la partecipazione alla selezione si procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-economiche Allegato B) ad opera della Commissione.

A conclusione dei lavori la Commissione, presso la sede sopra indicata, procederà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnico-economica definendo altresì la graduatoria di merito.

Alla seduta pubblica potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza della sala adibita alla selezione; sarà data precedenza ai rappresentanti delle imprese partecipanti. La Commissione manterrà l'ordine della seduta e potrà richiedere l'esibizione di un documento personale.

Risulterà *concessionario dell'area pubblica* l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

**ART. 11 STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Il Comune procederà alla verifica dei requisiti ed al controllo di quanto autocertificato prima di procedere alla stipula della convenzione.

Per il mancato possesso di uno dei requisiti indicati dal soggetto in sede di presentazione dell'offerta, il medesimo sarà dichiarato decaduto dalla concessione.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria.

Il Comune di Isili provvederà quindi, accertata la sussistenza delle dichiarazioni rese in sede di gara, a concedere il suolo pubblico, al soggetto selezionato, per l'installazione del distributore dell'acqua con propria determinazione. Copia della determinazione sarà trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, al concessionario che sarà convocato per la stipula della convenzione, comunque non oltre 20 giorni dalla data di spedizione della determinazione di concessione.

Qualora il soggetto concessionario non ottemperi alle predette condizioni o non intervenga alla stipula della convenzione e degli eventuali atti connessi, nei termini fissati dal Comune di Isili, quest'ultimo avrà la facoltà di dichiararlo decaduto dalla concessione, fatta salva ogni ulteriore azione per danni cagionati al Comune.

Il soggetto concessionario dovrà provvedere, prima della stipula della convenzione e a pena di decadenza dalla concessione, alla costituzione della polizza nelle forme indicate all'art.5.

**ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Isili, senza alcun pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure

a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

1. Fallimento del concessionario ovvero inizio di una procedura concorsuale a suo carico;
2. Mancata realizzazione delle opere e degli impianti entro i termini stabiliti nell'offerta tecnica dalla data di trasmissione della determina di concessione;
3. Mancata produzione delle polizze assicurative richieste nel presente bando;
4. Violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e degli impianti;
5. Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi oggetto della convenzione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano la fruibilità delle strutture, il decoro e la sicurezza dei luoghi;
6. Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro debitamente accertate e notificate, relativamente ai lavori di installazione e manutenzione delle opere;
7. Eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
8. Messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
9. Cessione della convenzione stipulata con L'Amministrazione Comunale per quanto in argomento;
10. Mancato rispetto di quanto specificato nel presente avviso;
11. In ogni altro caso previsto dalla legge.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

La concessione per l'installazione del manufatto sul suolo pubblico può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ART. 13 DOCUMENTAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

La concessione avverrà mediante determinazione del Responsabile dell'unità operativa "Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio - Commercio e Vigilanza" previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e di quanto previsto dalle normative in materia.

Si procederà alla stipula della convenzione tramite scrittura privata.

Il concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria alla stipula della convenzione secondo le modalità ed i termini indicati dall'ufficio tecnico. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi alle richieste formulate, si riterrà decaduta la concessione che verrà disposta a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese e oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quanto altro annessi e connessi alla convenzione saranno a carico del concessionario.

Sarà in ogni caso a carico del concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico del Comune.

## **ART. 14 INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), il Comune di Isili, con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6 email: [affarigenerali@comune.isili.ca.it](mailto:affarigenerali@comune.isili.ca.it) pec: [protocollo.isili@pec.it](mailto:protocollo.isili@pec.it), tel: 0782/802013 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui al presente documento è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 (sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016).

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835

email: [dpo@sipal.sardegna.it](mailto:dpo@sipal.sardegna.it)

pec: [sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it](mailto:sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it).

Il contraente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata modulistica.

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGDP 2016/679** La ditta affidataria verrà designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGDP 2016/679. In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGDP 2016/679, la ditta affidataria, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati. La ditta affidataria, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
- Il Responsabile del trattamento, anche qualora ottenga specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare per la individuazione di altro Responsabile del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile del trattamento.
- Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.
- Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali del Titolare del trattamento verso un paese fuori UE senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
- Il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGDP e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il Responsabile del trattamento

assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGDP;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGDP;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGDP, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGDP;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGDP e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGDP;
- il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGDP, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
- il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGDP, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del "COMUNE DI ISILI";
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato; l'attività di verifica potrà concretizzarsi altresì attraverso la richiesta al Responsabile del trattamento di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
- il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

## **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente concessione, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge.

Foro competente : Cagliari.

## **ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

A sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla selezione; accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il concorrente rimane vincolato verso il concedente subordinatamente alla stipula della convenzione.

Per informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi all'ufficio tecnico comunale ovvero all'ufficio affari generali presso il Comune di Isili (SU) TEL. 0782/804463 - 0782/804460, posta elettronica ufficio[tecnico@comune.isili.ca.it](mailto:tecnico@comune.isili.ca.it) - [affarigenerali@comune.isili.ca.it](mailto:affarigenerali@comune.isili.ca.it) .

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Isili [www.comune.isili.ca.it](http://www.comune.isili.ca.it) ed è disponibile anche presso l'ufficio affari generali.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Renzo Casu

---

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Doriana Schirru

---